


Assicurazione Casa

Contratto di Assicurazione
Incendio, esplosione, scoppio
e altri danni all'abitazione
abbinato al Mutuo
Surroga CheBanca!

V17CS



Prodotto redatto secondo
le linee guida del Tavolo Tecnico
ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari

EDIZIONE 12/2021

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la **massima tranquillità** fornendoti **soluzioni assicurative facili da comprendere**.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.



All'interno delle sezioni trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un sinistro): queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre se i dati indicati in contratto sono corretti.
Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

Indice

POLIZZA COLLETTIVA N. 01247134 - V17CS

A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 12
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni	Pag. 2 di 12
SEZIONE 1 Premessa	Pag. 7 di 12
SEZIONE 2 Danni all'abitazione	Pag. 8 di 12
SEZIONE 3 Procedura per l'indennizzo dei danni	Pag. 10 di 12

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
DANNI ALL'ABITAZIONE Protegge la tua casa per danni diversi, come ad esempio quelli causati da incendio, esplosione e scoppio, fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici e sovraccarico di neve.	NO	Sezione 2	<input checked="" type="checkbox"/>

B. Definizioni

- **Abitazione:** l'intera costruzione edile che l'assicurato ha concesso come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore;
- **Accollo:** contratto che permette all'acquirente di un immobile (accollante) di subentrare nel mutuo acceso precedentemente dal venditore (accollato), continuando a pagare le rate residue previste dal piano di ammortamento all'istituto bancario (accollatario);
- **Alluvioni e inondazioni:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici;
- **Assicurato/Aderente:** il soggetto che ha aderito all'assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione stessa e che ha stipulato con CheBanca! un contratto di mutuo;
- **Beneficiario:** il soggetto che ha diritto all'indennizzo in caso di sinistro;
- **Capitale residuo del mutuo:** il credito residuo in linea capitale a favore di CheBanca!, relativamente al mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
- **CheBanca!:** CheBanca! S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano (Italia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi; l'istituto di credito, contraente della polizza collettiva, che ha erogato il mutuo a favore dell'assicurato;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione con Genertel, cioè CheBanca!, per conto dell'aderente/assicurato;
- **Data di scadenza del mutuo:** la data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;
- **Dichiarazione di adesione:** il documento firmato dall'assicurato, mediante il quale lo stesso aderisce all'assicurazione;
- **Durata del mutuo:** la durata del periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula e la data di scadenza del mutuo, espressa in mesi interi approssimando all'intero superiore;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità;
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- **Franchigia:** la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro;
- **Genertel:** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Indennizzo:** la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **Mutuo:** il contratto, stipulato tra CheBanca! e l'assicurato, che ha per oggetto la concessione all'assicurato, da parte di CheBanca!, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;
- **Onda sonora:** fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica provocate da aeromobili in moto a velocità sonora o supersonica e che possono provocare vibrazioni dannose;
- **PEC:** PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento;
- **Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione;
- **Polizza collettiva:** il documento che prova l'assicurazione stipulata dal contraente (in questo caso CheBanca!) nell'interesse dell'aderente/assicurato;
- **Premio:** la somma dovuta a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino a concorrenza della somma assicurata al momento del sinistro, anche se risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- **Residui del sinistro:** le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento;
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- **Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Somma assicurata:** la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità;
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere l'abitazione dagli agenti atmosferici;
- **Valore a nuovo:** la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo dell'abitazione assicurata secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell'area.

NORME COMUNI

› QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di adesione e pagamento dei premi

L'assicurazione è dedicata a chi effettua un trasferimento del mutuo presso CheBanca!. Per aderire all'assicurazione, l'assicurato/aderente deve firmare e consegnare a CheBanca! la dichiarazione di adesione alla polizza collettiva. CheBanca!, quale contraente della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell'assicurato. Per l'assicurato l'assicurazione è gratuita.

› QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Periodo di copertura

Se l'assicurato ha firmato e consegnato a CheBanca! la dichiarazione di adesione, le garanzie assicurative operano **dalle ore 24 della data di stipula del mutuo**. La polizza scade **alle ore 24 della data di scadenza del mutuo**. La durata dell'assicurazione può essere **al massimo di 40 anni e 30 giorni**.

› DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 3 - Estensione territoriale

Le garanzie operano per abitazioni che si trovano in **Italia**.

Art. 4 - Diritto al ripensamento

L'assicurato può esercitare il diritto al ripensamento **entro 60 giorni** dalla data di adesione. Può farlo inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata a: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Genertel e l'assicurato possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione**. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.

Art. 6 - Estinzione anticipata totale e trasferimento del mutuo

Se il mutuo viene totalmente **estinto in anticipo**, o viene **trasferito** presso un altro istituto bancario, **l'assicurazione cessa dalla data di estinzione o di trasferimento**.

Art. 7 - Estinzione parziale del mutuo

Se il mutuo viene estinto parzialmente, **l'assicurazione resta attiva** alle medesime condizioni fino alla scadenza originaria.

Art. 8 - Rimborsi di premio

CheBanca!, quale contraente della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell'assicurato. **Per l'assicurato l'assicurazione è gratuita**. Di conseguenza, in caso di ripensamento, recesso o risoluzione anticipata dell'assicurazione, Genertel effettua eventuali rimborsi di premio solo nei confronti di CheBanca!

Art. 9 - Accollo del mutuo

In caso di accollo del mutuo, che comporta sempre il trasferimento della proprietà dell'abitazione, CheBanca! deve comunicare a Genertel i dati del nuovo assicurato. **L'assicurazione resta attiva**, a nome del nuovo assicurato, fino alla scadenza originaria.

Art. 10 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell'assicurazione.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Secondo quanto previsto dal Codice Civile¹, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la **perdita in tutto o in parte del diritto all'indennizzo**, e si può arrivare alla **cessazione dell'assicurazione**.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

Secondo quanto previsto dal Codice Civile², l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Genertel di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Genertel possono comportare la **perdita in tutto o in parte del diritto all'indennizzo**, e si può arrivare alla **cessazione dell'assicurazione**.

Art. 13 - Altre assicurazioni

Se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, l'assicurato deve darne avviso a ciascun assicuratore e indicare a ciascuno di loro gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile³.

Art. 14 - Onere della prova

Chi chiede l'indennizzo deve anche provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in base alle condizioni di assicurazione.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell'assicurato che riguardano la presente assicurazione devono essere formulate **per iscritto**. Genertel invia le eventuali comunicazioni scritte all'assicurato **all'ultimo domicilio conosciuto dell'assicurato** stesso.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la **perdita del diritto all'indennizzo**.

Art. 17 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo **due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione⁴.

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere **provate per iscritto**.

Art. 19 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento della somma assicurata al momento del sinistro, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile⁵.

Art. 20 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi di legge⁶. Il foro competente è quello del luogo di residenza dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

1 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

2 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

3 Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

4 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166

5 Art. 1907 "Assicurazione parziale"

6 Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 21 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative al pagamento dei sinistri tramite **bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto**. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto **in Italia in euro**.

Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 23 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

› COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 24 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC:** ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 25 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 26 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e ri-

levazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a

mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it. Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziarica, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarica e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > PREMESSA

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Abitazioni assicurabili

Sono assicurabili le abitazioni che l'assicurato concede come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore e che hanno le seguenti caratteristiche:

- si trovano in **Italia**;
- sono adibite ad **uso abitativo**, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- sono site in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad **abitazioni e/o uffici**;
- sono in buone condizioni di **statica, manutenzione e conservazione**;
- **non** sono in **costruzione** e/o in fase di **ampliamento**.

Inoltre l'abitazione, e l'intero immobile di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, deve avere le seguenti caratteristiche:

- strutture portanti verticali in materiale **incombustibile**, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere combustibili;
- pareti esterne e tetto in materiale **incombustibile**, in cui è ammessa l'esistenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici.

La durata massima dell'assicurazione per ciascuna abitazione è di **40 anni e 30 giorni**. Non possono essere assicurate abitazioni a garanzia ipotecaria di mutui di durata superiore a tale limite.

SEZIONE 2 > DANNI ALL'ABITAZIONE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le seguenti parti dell'abitazione:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato;
- tutte le opere murarie e di finitura;
- tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
- pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell'abitazione principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) all'abitazione indicata nella dichiarazione di adesione firmata dall'assicurato, causati dagli eventi descritti sotto.

Art. 2.2.1 - Eventi assicurati

- 1) **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- 2) **esplosione, implosione o scoppio** non causati da ordigni esplosivi; sono compresi anche i danni causati alla macchina o all'impianto in cui si è verificato l'evento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
- 3) azione meccanica del **fulmine**;
- 4) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, **satelliti e meteoriti**;
- 5) **onda sonora** determinata da aeromobili;
- 6) urto di **veicoli stradali**;
- 7) sviluppo di **fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio dell'abitazione, o che si sviluppano a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio;
- 8) eventi atmosferici, intendendo esclusivamente: **grandine, vento o cose trasportate dal vento**, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura interni all'abitazione direttamente causati da grandine e vento attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti;
- 9) **atti vandalici ed eventi sociopolitici** causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari, o che compiano individualmente o in

- associazione atti di terrorismo o sabotaggio; è incluso anche l'imbrattamento dell'abitazione, se avvenuto all'interno dei suoi locali;
- 10) **sovraccarico di neve sul tetto** che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dell'abitazione assicurata con un limite massimo di indennizzo di **10.000 euro**.

Art. 2.2.2 - Spese aggiuntive

Genertel indennizza fino al **10% della somma assicurata** per l'abitazione al momento del sinistro, e comunque con un **massimo di 10.000 euro** per sinistro, le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e il trasporto alla più vicina discarica, o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del sinistro indennizzabile.

Art. 2.3 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile⁷, Genertel indennizza i danni che derivano direttamente da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave** dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. A eccezione del caso di dolo, **Genertel rinuncia al diritto di rivalsa**⁸ nei confronti delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge, se l'assicurato non esercita a sua volta l'azione verso il responsabile.

Art. 2.4 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascuna abitazione è **variabile nel tempo** e deve corrispondere inizialmente al capitale finanziato del mutuo di cui l'abitazione medesima costituisce garanzia ipotecaria; successivamente **la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del mutuo. La massima somma assicurabile è pari a 1.000.000 euro**. Somme superiori possono essere assicurate solo previa autorizzazione di Genertel.

› CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.5 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruita l'abitazione;
- parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico.

Art. 2.6 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dall'assicurazione;
- per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. dell'assicurato;
 2. di coniuge, genitori, suoceri, figli dell'assicurato, e di ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
 3. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con l'assicurato.

› CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.7 - Esclusioni

Sono esclusi i danni all'abitazione assicurata:

- a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- b) causati da mancata o insufficiente manutenzione;
- c) causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- d) da gelo, umidità, stitilicidio;
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;

⁷ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

⁸ Art. 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'assicuratore"

- f) che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità;
- g) causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, costruzioni in legno o plastica, costruzioni aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti;
- h) da sovraccarico di neve se si verificano in abitazioni in costruzione o rifacimento, o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve.

Art. 2.8 - Franchigia

Non sono previste franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di indennizzo

Per avviare la procedura e ricevere informazioni:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistricb@genetel.it;
2. trovi tutte le informazioni e le modalità di denuncia sul sito www.chebanca.it, nell'area riservata ai clienti. Per qualsiasi dubbio, chiama il numero telefonico dedicato **040.67.68.372** del Servizio Assistenza Sinistri di Genetel.

Se il sinistro è dovuto a incendio, esplosione, scoppio o a un atto doloso, fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e inviala subito a Genetel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 3.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

DANNI ALL'ABITAZIONE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per **evitare o limitare il danno**, come previsto dal Codice Civile⁹. Prima dell'inizio delle riparazioni, l'assicurato deve **dimostrare** il valore dell'abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno;
- b) inviare a Genetel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile¹⁰. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - persone interessate ed eventuali testimoni;
 - autorità eventualmente intervenute;
 - elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante.
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare **denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria**, inviarla subito dopo a Genetel;
- d) **conservare le tracce e i residui del sinistro**, fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genetel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza avere diritto a indennità (come per esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) **dimostrare a Genetel e ai periti** la qualità, quantità e valore dei beni al momen-

⁹ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

¹⁰ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

to del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) **può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo**, come previsto dal Codice Civile¹¹.

Se l'assicurato dolosamente esagera l'ammontare del danno, manomette o altera le prove, oppure ricorre a documentazione falsa o a mezzi fraudolenti per giustificare l'ammontare del danno, **perde ogni diritto all'indennizzo**.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia. L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Dopo il sinistro **l'assicurazione resta sospesa** per l'abitazione danneggiata fino alla ricostruzione definitiva. L'assicurazione rimane comunque valida per tutti i rischi previsti diversi da quelli interessati dal sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 3.2 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno per i **danni all'abitazione** si determina secondo il **valore a nuovo**. Viene cioè stimata la spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti soltanto danneggiate;

mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi e delle parti non danneggiate viene dedotto e il valore dell'area è escluso.

Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si considera il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.

L'indennizzo viene calcolato secondo il **valore a nuovo** solo se l'abitazione assicurata viene riparata o ricostruita entro 24 mesi dall'evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario Genertel limita l'indennizzo al **valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore corrente**, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione e a ogni altra circostanza concomitante).

Le spese di **demolizione, sgombero e trasporto** dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono indennizzate fino alla concorrenza della somma assicurata indicata all'art. 2.2.2 - Spese aggiuntive. Genertel è tenuta a pagare l'indennizzo **nei limiti della somma assicurata pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro**, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile¹².

Art. 3.3 - Anticipo indennizzi

L'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di **almeno di 20.000 euro**;
- **non sorgono contestazioni** sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i **documenti giustificativi**.

Questi anticipi **non possono superare il 50% della stima minima di indennizzo** fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono pagati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel paga l'anticipo solo se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e almeno 30 giorni

¹¹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

¹² Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

dalla richiesta dell'anticipo. **Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.**

Art. 3.4 - Pagamento dell'indennizzo

Genertel paga l'indennizzo, al netto dell'eventuale anticipo di indennizzo, dopo aver:

- effettuato le ispezioni peritali;
- ricevuto la documentazione necessaria;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- raggiunto un accordo con l'assicurato in merito all'indennizzo del danno.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di pagare l'indennizzo.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi fare la denuncia:

- inviando una **mail** all'indirizzo **sinistricb@genertel.it**;
- via **posta** presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

Per informazioni sulle modalità di denuncia puoi accedere con le tue credenziali al sito **www.chebanca.it** nell'area riservata ai clienti.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Art. 3.5 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a procedere al pagamento dell'indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

Note

Note



ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

e-mail: clienti.chebanca@genertel.it

posta: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA



ASSISTENZA SINISTRI

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 14

tel. 040.67.68.372

Per denunciare un sinistro:

- email: sinistricb@genertel.it
- posta: Genertel S.p.A.- Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
- tramite i canali di CheBanca!



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste

e-mail quality@genertel.it

fax 199.11.77.99 (tariffa ordinaria)

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax 06.42133206

PEC ivass@pec.ivass.it

Assicurazione per i rischi di incendio, esplosione, scoppio e altri danni all'abitazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Casa - V17CS - ed. 12/2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Casa è una polizza collettiva, stipulata da CheBanca! per conto dei propri clienti aderenti, che assicura il rischio di danni all'abitazione. È riservata alle abitazioni concesse come garanzia ipotecaria in occasione del trasferimento di un mutuo presso CheBanca!



Che cosa è assicurato?

DANNI ALL'ABITAZIONE

Genertel si impegna a indennizzare fino al raggiungimento della somma assicurata al momento del sinistro e senza riduzione proporzionale (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti all'abitazione assicurata causati dai seguenti eventi:

- ✓ Incendio
- ✓ Esplosione, implosione o scoppio
- ✓ Fulmine
- ✓ Caduta di aeromobili, satelliti o meteoriti
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli stradali
- ✓ Sviluppo di fumi, gas e vapori
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Atti vandalici ed eventi sociopolitici
- ✓ Sovraccarico di neve sul tetto fino a 10.000 euro
- ✓ Spese aggiuntive per la demolizione, lo sgombero e il trasporto fino al 10% della somma assicurata al momento del sinistro, con un limite di 10.000 euro.

Genertel rinuncia al diritto di rivalsa verso persone di cui l'assicurato deve rispondere, salvo il caso di dolo. Le garanzie valgono anche in caso di colpa grave dell'assicurato.

La somma assicurata è inizialmente pari al capitale finanziato del mutuo e decresce nel tempo, per corrispondere in ogni momento al capitale residuo del mutuo.



Che cosa non è assicurato?

DANNI ALL'ABITAZIONE

Genertel non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- ✗ che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorifero;
- ✗ Per la garanzia Urto di veicoli stradali, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. dell'assicurato;
 2. di coniuge, genitori, suoceri, figli dell'assicurato, e di ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
 3. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

DANNI ALL'ABITAZIONE

Sono esclusi i danni:

- ! che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! causati da mancata o insufficiente manutenzione;
- ! causati da gelo, umidità, stitilicidio;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- ! che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano per abitazioni che si trovano in Italia.



Che obblighi ho?

L'assicurato ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio e di comunicare per iscritto a Genertel ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Eventuali dichiarazioni false o reticenti, così come eventuali aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Genertel, possono comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all'indennizzo, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

Al momento del sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel la presenza di altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio.

In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Per aderire all'assicurazione, l'assicurato/aderente deve firmare e consegnare a CheBanca! la dichiarazione di adesione alla polizza collettiva. CheBanca!, quale contraente della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell'assicurato. Per l'assicurato l'assicurazione è gratuita.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se l'assicurato ha firmato e consegnato a CheBanca! la dichiarazione di adesione, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 della data di stipula del mutuo. La polizza scade alle ore 24 della data di scadenza del mutuo. La durata dell'assicurazione può essere al massimo di 40 anni e 30 giorni.



Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata pari a quella del mutuo, al termine del quale scade senza che l'assicurato debba dare disdetta. Il rinnovo non è previsto.

Recesso per sinistro. Genertel e l'assicurato possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.

Assicurazione per i rischi di incendio, esplosione, scoppio e altri danni all'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Casa - V17CS

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 01/12/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: clienti.chebanca@genertel.it
- PEC: genertel@pec.genertel.it
- Indirizzo postale: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 252 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 229 milioni di euro. L'Indice di solvibilità di Genertel è pari al 278% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (321 milioni di euro) e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (116 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 52 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <http://gener.tel/SFCR>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

Genertel presta le garanzie fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in contratto. La massima somma assicurabile è pari a 1.000.000 euro. Somme superiori possono essere assicurate solo previa autorizzazione di Genertel.

Sono assicurabili le abitazioni che l'assicurato concede come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore e che hanno le seguenti caratteristiche:

- si trovano in Italia;
- sono adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- sono site in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni e/o uffici;
- sono in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- non sono in costruzione e/o in fase di ampliamento.

Inoltre l'abitazione, e l'intero immobile di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, deve avere le seguenti caratteristiche:

- strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere combustibili;
- pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa l'esistenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici.

La durata massima dell'assicurazione per ciascuna abitazione è di 40 anni e 30 mesi. Non possono essere assicurate abitazioni a garanzia ipotecaria di mutui di durata superiore a tale limite.

DANNI ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurate le seguenti parti dell'abitazione:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato;
- tutte le opere murarie e di finitura;
- tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes;
- impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
- pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell'abitazione principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

DANNI ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre:

- l'area su cui è costruita l'abitazione;
- parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico.

Ci sono limiti di copertura?

DANNI ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da grandine e vento a qualsiasi struttura fissa o mobile posta all'esterno o fissata all'abitazione assicurata;
- causati da sovraccarico di neve se si verificano in abitazioni in costruzione o rifacimento, o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- via email a sinistricb@genertel.it;
- via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**;
- tramite i canali di CheBanca!.

	La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero 040.67.68.372 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operativo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14.
	Assistenza diretta/in convenzione: Genertel non prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate.
	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Genertel non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, dal momento che per l'assicurato l'assicurazione è gratuita, in caso di ripensamento, recesso o risoluzione anticipata totale o parziale, Genertel effettua eventuali rimborsi di premio solo nei confronti del contraente CheBanca!



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di richiedere le sospensioni delle garanzie. Ad ogni modo, dopo il sinistro l'assicurazione resta sospesa per l'abitazione danneggiata fino alla ricostruzione definitiva, pur rimanendo valida per tutti i rischi previsti diversi da quelli interessati dal sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'assicurato può esercitare il diritto al ripensamento entro 60 giorni dalla data di adesione. Può farlo inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata a: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi trasferisce un mutuo immobiliare presso CheBanca! e deve stipulare per la sua abitazione un'assicurazione per i rischi di incendio, esplosione, scoppio e altri danni all'abitazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: non sono previsti costi di intermediazione a carico dell'aderente.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel www.genertel.it , nella sezione Reclami; - Via mail all'indirizzo quality@genertel.it ; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione	In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziata assistita	L'aderente può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA, E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.